

Alberto Bartolotti

Allegato = B = al rep. n. 3021/1984

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1

È costituita con sede in CREMA, l'Associazione Sviluppo Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di CREMONA, denominata in breve "SISTEMA IMPRESA CREMONA". Essa può costituire uffici in altre località della provincia. Può aderire ad Organismi Regionali costituiti per scopi simili.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Sistema Impresa.

Art. 2

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) rappresentare e tutelare i legittimi interessi del commercio, del turismo, dei servizi e delle relative attività ausiliare operanti nella provincia di CREMONA;
- b) promuovere ed attuare iniziative che tengano alla difesa ed alla assistenza morale, sociale, tecnica e professionale dei soci;
- c) studiare e risolvere i problemi economici e sociali dei soci nonché favorire iniziative tendenti ad incrementare l'attività commerciale, turistica e dei servizi della provincia;
- d) costituire commissioni, comitati ed organi simili con il compito di studiare e proporre soluzioni ai problemi di particolari zone o centri o settori;
- e) designare o nominare i propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi e commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- f) provvedere alla stipulazione dei contratti di lavoro. Stipulare accordi per il regolamento di rapporti economici che implicino interessi collettivi nell'ambito della sfera di competenza;
- g) prestare ai soci servizi per l'assistenza tecnico-legale in materia fiscale, economica, giuridica, di lavoro, di disciplina dell'attività commerciale, turistica e dei servizi in genere, anche con la creazione di apposite sezioni o società incaricate di svolgere dette operazioni;
- h) partecipare alla costituzione e curare il funzionamento di enti o organismi incaricati di studiare e seguire l'evoluzione dei rapporti sociali del settore (vedi Enti bilaterali);
- i) distribuire ai propri soci moduli, listini, cartelli e quanto altro si renda necessario per uniformarsi agli adempimenti di disposizione di legge e regolamenti;
- j) armonizzare i rapporti tra le componenti associative e tra queste e le rappresentanze regionali, nazionali ed internazionali;
- k) favorire ed attuare iniziative mutualistiche, previdenziali, assicurative, assistenziali, sportive, ricreative, culturali ed artistiche e di addestramento professionale, predisponendo anche convegni, congressi, ecc. istituendo anche appositi organismi per la pratica attuazione di tali iniziative;
- l) favorire iniziative economiche: quali costituzione di consorzi o enti per acquisti o servizi collettivi e di garanzia fidi bancari;



- m) informare i soci, con ogni mezzo di divulgazione, compresa la stampa, la distribuzione di giornali, notiziari, pubblicazioni varie, ed anche con l'istituzione di servizi radio tv e telefonici sui problemi che interessano il settore;
- n) svolgere qualsiasi altra iniziativa che l'Assemblea dei soci delibera di attuare per meglio raggiungere gli scopi sociali previsti dal presente articolo.

Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, l'Associazione può acquistare mobili ed immobili, assumere mutui, concedere ipoteca e compiere ogni altra operazione economica.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

SOCI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci: gli imprenditori – ditte individuali o sotto forma di società, professionisti, forme aggregate d'impresa ed Enti che svolgono attività di commercio, di turismo, di prestazione di servizi o comunque attività ausiliare a questi settori, nonché i soggetti giuridici prima citati che condividono l'oggetto sociale dell'Associazione. All'attività associativa partecipa il legale rappresentante della azienda associata o in sua sostituzione persona da Lui delegata o un familiare occupato nell'azienda oppure un rappresentante munito di procura. È requisito essenziale la buona condotta morale del titolare e dei legali rappresentanti dell'Azienda.

Art. 5

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto alla Giunta Esecutiva dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali compresi i contributi integrativi nella misura determinata dagli Organi Nazionali ai quali l'Associazione aderisce e di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale. Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare i nominativi dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della ditta e dell'attività esercitata. Sulla domanda di ammissione decide la Giunta Esecutiva dell'Associazione. Contro la decisione della Giunta è ammesso appello al Consiglio Direttivo.

Art. 6

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.

L'impegno si intende rinnovato di biennio in biennio salvo disdette da darsi con lettera raccomandata tre mesi prima di ogni scadenza.

Art. 7

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per gli stessi simili scopi.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione;

Alto Bertolotti

- b) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente articolo 6;
- c) per espulsione deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione. Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.

Art. 9

L'esercizio del diritto sociale spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento delle quote sociali.

Art. 10

All'atto dell'iscrizione ciascun socio entra a far parte di diritto:

- a) del sindacato di categoria che raccoglie tutte le aziende operanti nello stesso settore merceologico sempre che abbia tutti i requisiti richiesti dal regolamento interno del Sindacato;
- b) della Sezione circoscrizionale cittadina, delle sezioni comunali, delle delegazioni di zona che raccolgono i soci rispettivamente delle circoscrizioni, del Comune, dei vari comuni o dei comprensori intercomunali.

Art. 11

Possono aderire all'Associazione anche organismi o gruppi costituiti in enti autonomi in rappresentanza di specifiche categorie e/o di particolari zone della provincia. I rapporti tra i soci di tali organismi e l'Associazione sono regolati da particolari convenzioni che devono determinare il modo di partecipazione alla attività sociale ed alla contribuzione economica.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente e Vice Presidente;
- e) l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

Art. 13

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente. L'Assemblea può essere convocata anche dalla maggioranza degli amministratori su richiesta della maggioranza dei soci o della maggioranza degli amministratori.

L'Assemblea è convocata con avviso da affiggere nella sede dell'Associazione o da pubblicare sulla stampa locale o sul giornale di categoria, se istituito, o sul sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare: il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere affisso o pubblicato sulla stampa o sul giornale di categoria, se istituito, o sul sito internet dell'Associazione con un termine più breve e comunque non inferiore a tre giorni oppure con avviso diretto a tutti i soci spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 14

[Handwritten signature]



L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci in regola con i versamenti dei contributi sociali.

L'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Straordinaria chiamata ad approvare modifiche dello Statuto deve essere convocata con avviso da affiggere nella sede dell'Associazione o da pubblicare sulla stampa locale o sul giornale di categoria, se istituito, o sul sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare: il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere affisso o pubblicato sulla stampa locale o sul giornale di categoria, se istituito, o sul sito internet dell'Associazione con un termine più breve e comunque non inferiore a tre giorni oppure con avviso diretto a tutti i soci spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 15

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero dei votanti e in caso di parità il Presidente decide con il suo voto. Ciascun socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la delega scritta ad altro socio, però ogni delegato non può avere più di tre deleghe. Nelle aziende individuali a carattere familiare è ammessa delega ad un componente della famiglia del titolare. Nella società il voto spetta al socio che ha la rappresentanza legale della società o altro socio delegato o un rappresentante munito di procura.

Art. 16

Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea. Alle elezioni delle cariche sociali si provvede con votazione segreta ed in caso di parità si procede per sorteggio. È ammessa l'elezione per acclamazione purché non si oppongano più di 1/4 dei soci presenti.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal rappresentante di un socio nominato dall'Assemblea. Il segretario verbalizzante è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria provvede:

- a) alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo;
- b) alla elezione dell'Organo di Controllo;
- c) alla discussione e approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell'anno precedente;
- d) alla discussione e approvazione del bilancio preventivo e finanziario dell'anno successivo;
- e) a deliberare su tutti gli argomenti demandati alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge o dal Consiglio Direttivo;
- f) a discutere e deliberare sulla relazione morale dell'attività sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Atto Bertolotti

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 20 membri (compresi Presidente e Vice Presidente) eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci.

Possono partecipare al Consiglio, senza diritto di voto:

- a) il Presidente della Società di Servizi costituita dall'Associazione;
- b) il Presidente del Consorzio Fidi;
- c) il Presidente Provinciale dell'Ente Patronato;
- d) i legali rappresentanti di altri organismi costituiti a carattere provinciale e funzionanti in seno all'Associazione ed aventi autonomia amministrativa.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di competenza dell'Associazione ed in particolare:

- 1) redige il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario dell'anno precedente da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale;
- 2) redige il Bilancio preventivo e finanziario dell'anno successivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale;
- 3) determina l'ammontare della quota di ammissione per i soci;
- 4) determina l'ammontare dei contributi associativi sia ordinari che supplementari ed integrativi e la loro modalità di esazione;
- 5) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione per l'attuazione delle norme del presente Statuto;
- 6) nomina e revoca il Direttore dell'Associazione; tale incarico può essere assegnato ad un consigliere;
- 7) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dal presente Statuto o dall'Assemblea Generale;
- 8) può costituire la consulta provinciale, i sindacati di categoria, delegazioni di zona e comitati di quartiere determinandone il regolamento di funzionamento, regolamento da sottoporre al placet dell'Assemblea;
- 9) istituisce i servizi e gli uffici di assistenza e consulenza previsti dall'art. 2 e ne cura la gestione;
- 10) prende conoscenza ed esprime il proprio parere sui risultati economici degli organismi costituiti in seno all'Associazione;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni in materia gestionale ad uno o più singoli membri determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri loro attribuiti, i consiglieri delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 20

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei membri. Ciascun membro dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono anche partecipare, ove il Consiglio lo ritenga opportuno, esperti anche non soci con parere consultivo. Della riunione è redatto, su apposito registro, il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata del Presidente spedita, consegnata a mano o tramite e-mail almeno 3 giorni prima della data fissata per la convocazione. Per le elezioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei membri della Giunta è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri.



GIUNTA ESECUTIVA

Art. 21

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre componenti eletti dal Consiglio tra i propri componenti.

La Giunta Esecutiva è istituita qualora il numero dei consiglieri sia superiore a 10 o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Se non istituita le funzioni della Giunta Esecutiva spettano al Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri della Giunta Esecutiva che per quattro sedute consecutive non intervengono alla riunione senza giustificare l'assenza decadono dalla carica. La decadenza è notificata dalla Giunta Esecutiva all'interessato. È Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore dell'Associazione.

La Giunta è convocata con lettera raccomandata spedita, consegnata a mano o tramite e – mail almeno 3 giorni prima della data fissata per la convocazione.

Art. 22

La Giunta Esecutiva:

- a) cura il conseguimento dei fini statuari in armonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) coadiuva il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- c) delibera sull'ammissione, recesso ed espulsione dei soci;
- d) assume e licenzia il personale, provvede alla assegnazione della qualifica dello stesso e ne determina il trattamento economico e normativo;
- e) esercita in casi di urgenza tutti i poteri del Consiglio Direttivo. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;
- f) designa su proposta del Presidente il Vice Presidente Delegato che ha il compito di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento;
- g) designa i rappresentanti dell'Associazione nei Consessi, Enti o Commissioni nei quali è prevista la presenza di tali rappresentanti;
- h) nomina Commissioni tecniche consultive o di rappresentanza per lo studio e trattazione di particolari problemi di carattere generale;
- i) esamina ed esprime il proprio parere su tutti gli argomenti che la Presidenza ritiene di dover sottoporre alla stessa.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 23

La Presidenza è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente eletti a norma del precedente articolo 18 tra i rappresentanti dei soci. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statuario, ne ha la firma, che può delegare. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente.

Il Presidente vigila e cura l'osservanza della disciplina degli organi sociali, svolgendo anche tutte le funzioni che gli sono demandate dallo Statuto o dagli altri organi sociali.

Alto Bertolo

DIRETTORE

Art. 24

Il Direttore:

- a) sovrintende a tutti gli uffici e sorveglia il personale e il buon andamento dei servizi. Attua le disposizioni adottate dagli organi associativi ed ha anche la facoltà di proporre al Presidente, al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statuari;
- b) è il Capo del personale e propone alla Giunta l'assunzione in servizio e il licenziamento del personale, mantiene la disciplina dei dipendenti della cui attività risponde personalmente alla Giunta;
- c) provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del fondo comune in relazione alle risultanze del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, alle deliberazioni della Giunta Esecutiva e alle disposizioni del Presidente;
- d) elabora annualmente il bilancio preventivo e finanziario nonché il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo che li presenterà all'Assemblea annuale per l'approvazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25

L'Organo di Controllo, se istituito, è monocratico o collegiale in base alla decisione dei soci. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni.

L'organo adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, alla prima riunione provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto tra i membri effettivi.

L'avviso di convocazione dei vari organi sociali deve essere rimesso anche all'Organo di Controllo.

Esso può esercitare anche la revisione dei conti se incaricato dall'Assemblea all'atto della nomina; in tale caso i componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori legali.

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 26

Tutte le cariche dell'Associazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo con funzione di revisore dei conti, sono gratuite ed hanno durata di quattro anni. Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere alla scadenza confermati.

FONDO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27

Il Fondo dell'Associazione è costituito:

- a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione prevista dall'art. 29 del presente Statuto;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

Alto Bertolo



- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e partecipazioni sociali;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dell'eventuale devoluzione dei beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.

Art. 28

Gli atti per la gestione economica e finanziaria del fondo comune e gli investimenti di capitali sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quota di iscrizione il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi associativi ordinari, supplementari ed integrativi determinati a norma del precedente articolo 19;
- c) rendite e proventi da attività reali;
- d) oblazioni volontarie dei soci.

Art. 30

L'esercizio finanziario ha inizio dal primo gennaio di ciascun anno e si chiude al trentuno dicembre.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 31

La Giunta Esecutiva ha facoltà di applicare:

- la censura ai soci che non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo Statuto e dalle deliberazioni dei competenti organi sociali;
- la sospensione di ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi al socio che violi gli obblighi ad esso derivati dallo Statuto nonché dalle deliberazioni dei competenti organi sociali oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive impartitegli.

La sospensione può altresì essere applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio gli addebiti con lettera raccomandata, dandogli un termine non minore ad 8 giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso detto termine la Giunta provvederà in merito con deliberazione motivata da comunicare all'interessato che ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Direttivo.

Art. 32

La Giunta Esecutiva ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio:

- a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;
- b) per condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua da pubblici uffici e la libertà vigilata;
- c) per compimento di atti che abbiano arrecato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi ai soci gli addebiti nei modi previsti per la sospensione.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni al Consiglio Direttivo.

SCIoglIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 33

In caso di scioglimento sarà nominato dall'Assemblea un Collegio di tre liquidatori. Il Consiglio Direttivo detterà le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione.

DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE

Art. 34

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice civile.

Alberto Bertolotti

[Signature]



Io sottoscritto Avv. Alberto Scali, Notaio in Crema, certifico, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Crema, 16 settembre 2025



Firmato digitalmente da
ALBERTO SCALI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
CREMONA:80002060194